

**Alfredo Snozzi, Lessico giuridico italiano, tedesco, francese, Casagrande / Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona, Basilea 2015, pp. 1327.**

Per chi ha potuto lavorare con Alfredo Snozzi il fatto di disporre di questo *Lessico giuridico* suscita grande soddisfazione ma nel contempo anche qualche timore. Soddisfazione perché conoscendo il rigore e la precisione con cui l'autore era solito risolvere i problemi redazionali e traduttivi dei testi istituzionali, si può essere certi di poter contare su uno strumento affidabile e preparato con cura; i testi che uscivano dalla fucina snozziana – ossia quelli da lui redatti, tradotti o riveduti – erano poco distanti dalla perfezione per cui si può intuire, ma di questo parleremo più avanti, quale possa essere lo standard qualitativo che l'autore ha perseguito approntando uno strumento meditato e smerigliato come un glossario. Non manca però qualche timore, dovuto alla natura stessa del *Lessico*, un repertorio fisso che scolpisce in modo definitivo equivalenze e significati di cui l'utente dovrà ora, negli innumerevoli casi concreti e particolari della vita, valutare e giudicare la congruità specifica, la pertinenza concreta; è soprattutto in questa cruciale e decisiva fase applicativa (o fase di post-consultazione), dove in definitiva ne va della certezza del diritto, che la competenza del collega Snozzi era insostituibile: il traduttore che dopo aver consultato diversi dizionari, glossari e lessici si trovava di fronte a diverse soluzioni e magari abitato da più dubbi di prima, aveva sempre ancora la possibilità di chiedere il parere di Snozzi ed era sicuro di uscire dall'ufficio del capo della Segreteria per la Svizzera italiana non solo con una risposta, ma anche avendo capito le ragioni della medesima. In realtà la natura particolare di questo *Lessico* permette di dissipare tale timore, poiché l'autore è riuscito a incorporarvi buona parte della sua perizia metodologica e del suo sapere, facendone dunque uno strumento unico tra quelli disponibili per chi vuole muoversi con agio e oculatezza nel diritto plurilingue svizzero. Vediamo perché.

Nella sua felice *Prima lezione sul linguaggio* Tullio De Mauro (2002, 101) distingue quattro grosse categorie di dizionari. In primo luogo quelli bilingui, i più diffusi e antichi, che mettono in rapporto parole di lingue diverse, poi quelli etimologici, che ricostruiscono la storia delle parole, quindi quelli speciali o settoriali e, infine, quelli generali monolingui, che l'autore reputa di gran lunga i più importanti.

Occorre avere presente questa varietà tipologica per capire l'originalità del presente *Lessico*. Esso non rientra in nessuna delle quattro categorie summenzionate, ma riunisce gli elementi di più di una e solitamente distinti, segnatamente quelli di un dizionario monolingue, settoriale, bilingue o, ancora, di un glossario plurilingue, includendo nei lemmi, inoltre, anche locuzioni ed espressioni. Ma la

prima qualità, capitale, è il trilinguismo. Si dispone qui, per la prima volta nel contesto elvetico, di un dizionario trilingue (italiano, francese, tedesco) che rende conto dei concetti e delle parole chiave della realtà giuridica federale in una prospettiva conforme e funzionale al plurilinguismo ufficiale svizzero, che è poi la sola vera e reale. Il trilinguismo del diritto federale non è infatti un ornamento contingente, bensì una sua peculiarità essenziale. In questo senso, un'opera lessicografica che per la prima volta è fedele all'autentica dimensione del diritto federale e che di tale diritto fornisce dunque una rappresentazione né parziale né astratta. Si può solo sperare che eventuali future opere di analoga ambizione generale – siano esse di carattere lessicografico o dottrinale – tengano debitamente conto del precedente creato da tale approccio veritiero.

Il trilinguismo del *Lessico* è però un trilinguismo illuminato, poiché per cercare l'equivalente di una parola in un'altra lingua occorre innanzi tutto sapere esattamente di cosa si sta parlando. Per questo, prima di essere uno strumento per la traduzione o per la ricerca di equivalenti interlinguistici, la presente opera è un dizionario giuridico monolingue italiano-italiano che consente di capire il senso delle parole di cui è fatto il nostro ordinamento giuridico. A tal fine, ogni termine è definito in modo sintetico e opportunamente contestualizzato, per lo più mediante un rinvio alla norma fondamentale del diritto svizzero in cui ricorre. Da buon traduttore, Snozzi conosce l'importanza del contesto di una occorrenza e sa che una parola avulsa da un ambito particolare può assumere i più svariati significati e, in fondo, dice ben poco. Per questo l'indicazione del contesto è un ausilio irrinunciabile per chi consulta lo strumento e costituisce quasi una seconda definizione del termine. Ma per perfezionare l'intelligenza dei concetti la definizione è poi, appunto, completata dagli equivalenti tedesco e francese. Un giudice federale ebbe a sottolineare quanto il fatto di disporre di una legislazione trilingue costituisca un'arma straordinaria nelle mani di chi è chiamato a interpretare la legge, perché la formulazione della stessa disposizione in tre idiomi diversi fornisce una rappresentazione più completa della *ratio legis* (Catenazzi 2005, 108-109). Possiamo affermare la stessa cosa per chi ricerca il significato di un termine giuridico. La presenza di tre lingue in questo *Lessico* non costituisce soltanto un arricchimento quantitativo che offre maggiori possibilità di consultazione, bensì accresce considerevolmente la solidità delle definizioni e il valore euristico dei singoli lemmi, poiché il fatto di poter collegare ogni concetto con il suo equivalente in altre due lingue consente di capire ancora meglio il vero significato del medesimo. Questo è soprattutto il caso quando si tratta di distinguere accezioni diverse di uno stesso termine, chiaramente riflesse nei diversi equivalenti tedesco e francese. Si consideri ad esempio i concetti di «omologazione» o di «onere»:

Italiano	Deutsch	Français
<b>omologazione:</b>	<b>Bestätigung,</b>	<b>homologation,</b>
1 Convalida ufficiale di atti, fatti, oggetti o impianti, previo controllo di legalità o di merito	<b>Genehmigung</b>	<b>ratification</b>
2 Accertamento dell'esito di una votazione popolare da parte dell'autorità esecutiva	<b>Erwahrung</b>	<b>validation</b>
<b>onere:</b>	<b>Auflage</b>	<b>charge</b>
1 Comportamento imposto contrattualmente o per legge per il conseguimento o il mantenimento di effetti giuridici favorevoli		
2 Obbligo gravoso di effettuare determinate prestazioni	<b>Last,</b> <b>Belastung,</b> <b>Obliegenheit</b>	<b>charge,</b> <b>incombance</b>

Questa funzione chiarificatrice opera anche in senso inverso; si veda ad esempio la ricca polisemia giuridica del termine tedesco «Kind». Ma la definizione e delimitazione del senso preciso dei termini serve inoltre per guidare adeguatamente il passaggio da una lingua all'altra e dunque per evitare equazioni affrettate. È vero, come viene detto peraltro nella prefazione, che grazie ai due elenchi analitici con entrate dal tedesco e dal francese il *Lessico* può «essere usato anche come “semplice” dizionario bilingue tedesco-francese e francese-tedesco», ma – almeno in alcuni casi – una siffatta consultazione dà esiti soddisfacenti soltanto se si rimane entro i significati esposti nella prima parte definitoria. Se ad esempio si cerca l'equivalente tedesco di «évaluation» nell'accezione di esame dell'efficacia di una politica o di un provvedimento legislativo, l'elenco menziona i tre equivalenti «Bewertung», «Ermessen» e «Würdigung», perché per questo termine il *Lessico* contempla soltanto l'area semantica processuale della valutazione delle prove o della stima del valore economico di un bene.

L'attenzione al contesto delle singole occorrenze impone per taluni termini analisi di diritto comparato, giacché la stessa parola può assumere significati molto diversi a seconda dell'ordinamento giuridico a cui si riferisce. Si tocca con mano qui quello che il grande comparatista Rodolfo Sacco definiva la «compresenza di più linguaggi giuridici in una sola lingua» (Sacco 2000, 724), e non è poco merito dell'autore del *Lessico* aver tenuto concretamente conto di tali differenze nella compilazione, premurandosi di precisare per alcuni termini chiave i diversi significati assunti nel diritto italiano, tedesco, austriaco e francese. Riportiamo a titolo illustrativo la definizione, esemplare, del termine «delitto»:

<p><b>delitto:</b> in Svizzera illecito penale per cui è comminata una pena detentiva sino a un massimo di tre anni o una pena pecuniaria (art. 10 CPS); in Germania, illecito penale per cui è comminata una pena minima inferiore a un anno o una pena pecuniaria; in Francia illecito penale per cui è comminata la detenzione sino a un massimo di dieci anni o una pena pecuniaria; in Italia, illecito penale per cui sono comminate le pene dell'ergastolo, della reclusione o della multa (art. 17 e 39 CPI); v. anche <i>Reato</i></p>	<p><b>Vergehen</b> (§ 12 StGB)</p>	<p><b>délit</b> (artt. 111-1 e 131-3 CPF)</p>
---	------------------------------------	---

Ma lo sguardo, necessario, oltre le frontiere non si limita soltanto ai termini presenti nell'ordinamento svizzero, bensì anche ad alcune parole proprie soltanto ad altri diritti ma comunque appartenenti al lessico italiano e usate occasionalmente in ambito svizzero; è il caso, ad esempio, di «cospirazione politica» o di «ministero» o, ancora, di «atto orrettizio».

Trilinguismo, definizioni dei termini, contestualizzazione, messa a profitto delle risorse del confronto trilingue, comparazione con altri ordinamenti giuridici e attenzione agli apporti di altri diritti; lo si avrà capito, già solo nella sua struttura e nell'impianto formale il presente *Lessico* è una lezione di metodo traduttivo, frutto di una vita di esperienza lavorativa con i testi ufficiali delle massime autorità dello Stato, ma anche di più di trent'anni di insegnamento universitario della traduzione giuridica.

Se si guarda poi alla materia messa a disposizione si constata un'analogia rara ricchezza nozionale che testimonia delle molteplici e polimorfe esigenze nate in numerosi anni di operosità sui testi. L'impronta della prassi traduttiva e didattica spiega ad esempio la precisione delle distinzioni, ma anche alcune asimmetrie nel corpus dei lemmi. Per la precisione e la capillarità nozionale si vedano ad esempio le 85 entrate correlate alla voce «contratto» oppure i 74 tipi di reato presi in esame; non conosciamo dizionario che metta in opera una *vis discretiva* sì sottile e preziosa. Quanto all'asimmetria, invece, nella scelta estremamente generosa e ampia di termini e locuzioni repertoriati (oltre 10000!) manca forse, in alcuni rari casi, la sistematicità dell'approccio alle singole aree concettuali, una sistematicità che avrebbe ad esempio portato all'inclusione di termini come «avamprogetto» (elvetismo tipico della procedura legislativa federale) o «diritto di credito» (corrispettivo dell'obbligazione in capo al debitore) o, ancora, «corapporto» (fase procedurale nell'iter decisionale del Consiglio federale). Ma attenzione: per tali assenze non si può tuttavia parlare di lacune, poiché l'autore avrà

avuto le sue buone ragioni – dettate verosimilmente appunto dall’esperienza – per non includere tali termini ma soprattutto perché, come abbiamo tentato di spiegare, il merito principale del presente *Lessico* è appunto quello di colmare egregiamente una lacuna non trascurabile nel panorama del plurilinguismo istituzionale elvetico.

*Jean-Luc Egger, Capo sostituto Sezione Legislazione e lingua, Divisione italiana, Servizi linguistici centrali, Cancelleria federale, Berna; e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch*

#### **Riferimenti bibliografici**

Emilio Catenazzi, «Linguaggio giuridico e lingue delle sentenze (L’italiano del giusdicente)», in Marco Borghi (a cura di), *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Helbing & Lichtenhahn, Lugano – Basel 2005, pp. 93–109.

Tullio De Mauro, *Prima lezione sul linguaggio*, Laterza, Roma-Bari 2002.

Rodolfo Sacco, «Traduzione giuridica», in *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione civile, Aggiornamento I, Utet, Torino 2008<sup>2</sup>, pp. 722–735.